


CAPITOLATO SPECIALE PER FORNITURA IN UNICO LOTTO DI MATERIALE BOSCH ORIGINALE PER IMPIANTI INIEZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI PER DODICI MESI



ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

La gara ha per oggetto la fornitura, in unico lotto, di materiale **originale** Bosch per gli impianti iniezione degli automezzi aziendali i cui tipi, quantità e prezzi unitari sono riportati in allegato "A".

ART. 2 DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di mesi dodici a partire dalla data del primo ordinativo e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale. Importo complessivo disponibile € 77.549,23 oltre IVA.

ART. 3 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE INVARIABILITA' PREZZI

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo sui prezzi di listino aziendali, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate.

I prezzi contrattuali ottenuti dall'applicazione dello sconto offerto sui prezzi posti a base di gara di cui all'art. 1 rimarranno fissi ed invariati per tutta la vigenza del contratto. Pertanto non saranno in alcun modo e per nessun motivo suscettibili di revisione.

ART. 4 SPESE

I prezzi contrattuali sono comprensivi delle spese di trasporto, imballo e di qualunque altra spesa necessaria ad effettuare la consegna presso i magazzini aziendali.

ART. 5 TERMINI DI CONSEGNA

Il materiale sarà ordinato a mezzo PEC. **La fornitura dovrà essere effettuata in due tranches di uguale quantità, la prima a 30 giorni dall'ordine, la restante a 120 giorni dall'ordine fino ad esaurimento delle quantità stabilite.**

Nei documenti di consegna, per ogni particolare, oltre ai codici del Produttore, dovrà essere indicato il corrispettivo codice del ricambio originale nonché il codice articolo interno AMAT.

In caso di impossibilità a consegnare il materiale di ricambio entro i suddetti termini, la ditta fornitrice potrà richiedere una proroga, segnalando le cause ed allegando la relativa documentazione probante. La proroga potrà essere concessa dal Funzionario AMAT delegato, quando le cause siano ritenute convincenti ed il ritardo della consegna non pregiudichi la regolarità delle attività dell'Azienda stessa. In caso di incompatibilità dei termini con le esigenze di servizio dell'AMAT, la stessa avrà la facoltà di annullare l'ordine, di rifiutare il relativo materiale e provvedere alternativamente altrove od in altro modo a sua insindacabile discrezionalità, addebitando alla ditta l'eventuale maggiore costo del materiale e gli eventuali oneri per l'approvvigionamento.

La merce deteriorata per negligente o insufficiente imballaggio potrà essere, a discrezione dell'Azienda, rifiutata a tutto danno del fornitore.

ART. 6 FATTURAZIONE

Con l'entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01.07.2017, questa Azienda è assoggettata al regime dello Split Payment. Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura con la seguente dicitura: **“fattura emessa in regime di Split Payment – art. 17-ter del D.P.R. N.633/1972”**, che prevede il pagamento del solo imponibile.

Ogni fattura dovrà essere riferita solamente ad un singolo ordine, di cui dovrà riportare numero e data e dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata amat.fatture@pec.it. Peranto, nel caso in cui una fattura riportasse particolari riferiti a più ordini, la stessa sarà contestata con le conseguenze di cui al successivo articolo 11.

ART. 7 VARIAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE

La ditta riconosce all'Azienda il diritto di modificare entro la naturale scadenza del contratto l'importo globale entro il quinto, in più o in meno, della fornitura prevista in contratto, rimanendo invariati i prezzi singoli offerti.

ART. 8 LUOGO DI CONSEGNA

La consegna del materiale dovrà avvenire presso i magazzini aziendali siti in Palermo - Via Roccuzzo n. 77, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 da lunedì a venerdì, e nelle giornate di martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle 17.00. Eventuali consegne effettuate oltre gli orari prescritti verranno rifiutate e i possibili danni derivanti dalla mancata consegna verranno posti a carico della ditta inadempiente.

ART. 9 GARANZIA

Il fornitore dovrà garantire i prodotti forniti da eventuali difetti di fabbricazione, per un periodo di due anni dalla data di effettiva consegna.

Entro 15 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della lettera AMAT con cui si notificano i difetti riscontrati, il fornitore è tenuto a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, a propria cura e spese.

Le parti precisano espressamente e convengono che l'inadempimento anche di una delle obbligazioni indicate nei commi che precedono, costituisce grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del presente contratto, con facoltà per l'Amat di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART. 10 COLLAUDI

I ricambi consegnati saranno sottoposti a verifica da parte dei Tecnici di AMAT limitatamente alla loro rispondenza a quelli richiesti, ferma restando la responsabilità della ditta fornitrice circa le caratteristiche qualitative, funzionali e costruttive degli stessi.

Nel caso di non accettazione al collaudo, il ritiro e la sostituzione della merce sono a totale carico e spesa della ditta fornitrice. In questo caso la merce si intende come non consegnata e si applicheranno le relative penalità.

ART. 11 CONTESTAZIONE MATERIALE

L'Azienda si riserva il diritto di esaminare il materiale pervenuto nei propri magazzini e di contestarlo entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione. Eventuale merce difettosa verrà restituita con l'obbligo della ditta fornitrice di sostituirla entro i termini assegnati dall'Azienda.

Le parti precisano espressamente e convengono che l'inadempimento dell'obbligazione indicata nel comma che precede, costituisce grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del presente contratto, con facoltà per l'AMAT di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART. 12 PENALITA' ED ACQUISTO IN DANNO

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni a norma di legge e di regolamento per il risarcimento dei danni, e fermo restando la definizione della data di consegna contenuta all'art.6 del presente capitolato, le trasgressioni alle prescrizioni di cui al presente capitolato sono punite con le seguenti penali:

1) Penali per ritardo sul termine di consegna

Verrà applicata una penale nella misura dello 0,6% (zerovirgolaseipercento) per ogni giorno solare di ritardo calcolato sull'importo del materiale non consegnato, fermo restando quanto previsto al successivo punto 4), lett. a).

Si precisa che nel conteggio dei giorni di ritardo il mese di agosto sarà escluso.

Qualora nel corso della fornitura, le penali complessive applicate dovessero raggiungere il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'AMAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Ai fini dell'applicazione della penale la consegna dei materiali che siano stati respinti al collaudo AMAT sarà considerata non avvenuta.

Qualora i ritardi nelle forniture dovessero assumere rilevanza tale da compromettere l'attività di manutenzione, l'AMAT si riterrà libera di recedere dagli impegni assunti incamerando la cauzione definitiva.

2) Penalità per mancata consegna:

I ricambi che, senza alcun valido motivo, rimarranno parzialmente o totalmente inevasi dopo un periodo pari a 60 giorni dalla data di consegna prevista, saranno considerati dall'AMAT saldati al consegnato e verrà addebitata sull'inevaso la penalità massima del 10% (dieci per cento).

3) Modalità di applicazione delle penali

Il valore delle penali sarà trattenuto dalle somme dovute al fornitore stesso per precedenti forniture eseguite e per quelle in corso e, ove mancasse il credito AMAT nei confronti del fornitore, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva.

Il fornitore, in quest'ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare, nel suo valore, la cauzione definitiva nel termine di 15 giorni da quello dell'invito, sotto pena di decadenza del contratto e della perdita della cauzione definitiva, la quale verrà incamerata senza bisogno di atti giudiziari.

La regolarizzazione delle eventuali penalità applicate verrà effettuata bimestralmente e sempre che l'importo complessivo sia superiore a € 10=.

4) Acquisto in danno

Trascorse 24 ore dalla scadenza dei termini di consegna come sopra riportati, l'AMAT si riserva la facoltà di annullare gli ordini per la quota non evasa, ferma restando l'applicazione della penale nell'entità indicata al precedente punto 1 lettera a), e di procedere all'acquisto in danno addebitando alla ditta inadempiente l'eventuale maggior costo del materiale e gli eventuali oneri per l'approvvigionamento.

ART. 13 PAGAMENTO

Il pagamento, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, avverrà a gg.30 dalla data di arrivo della fattura ed in presenza di attestazione da parte della Direzione competente dell'Azienda di avere ricevuto la fornitura e di averla riscontrata conforme alla richiesta e sarà effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o postale che sarà dalla Ditta comunicato all'atto dell'aggiudicazione definitiva, unitamente alle generalità e codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto.

In caso di contestazione/i della fattura, il termine di cui sopra verrà automaticamente interrotto per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione da parte dell'Azienda ed il pervenimento della rettifica contabile.

In caso di ritardo dei pagamenti, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, saranno riconosciuti gli interessi moratori, in conformità a quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. n.231/2002.

ART. 14 I.V.A.

I.V.A. e sovrapprezzo CONAI a carico di questa Azienda mentre ogni altro onere fiscale è a carico della ditta fornitrice.

ART. 15 FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.

ART. 16 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo della fornitura, fermo restando che, ***se in possesso della certificazione del***

sistema qualità aziendale conforme alla norma europea della serie UNI EN ISO 9001, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della norma europea della serie UNI EN ISO/IEC 17021, possono ridurre l'importo della garanzia provvisoria del 50%, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

Detta garanzia definitiva dovrà essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell'art.1 lett. c) della legge 10.06.82 n. 348. Tale cauzione dovrà, altresì, contenere le seguenti clausole:

- che la garanzia così costituita rimarrà vincolata fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;
- che qualunque scadenza fissata deve intendersi tacitamente prorogata fino alla completa liberazione della ditta garantita dagli obblighi di contratto;
- che in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria, l'Azienda di credito o la Società assicurativa che presta la garanzia si obbliga a versare le somme dovute all'Istituto Bancario Cassiere dell'AMAT a semplice richiesta della stessa, altresì, rinunciando esplicitamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta aggiudicataria fino alla scadenza contrattuale.

La garanzia definitiva sarà svincolata dietro richiesta scritta e dopo gli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta appaltatrice agli artt. 9 e 11 del presente capitolato.

Nei casi di risoluzione di cui sopra, l'Azienda si riserva il diritto di fare eseguire ad altra Ditta la fornitura in argomento a spese della Ditta aggiudicataria. In tal caso la cauzione verrà incamerata e l'Amat avrà diritto di agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura ad altra ditta.

ART. 18 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.7 del D.Lgs. n.626/1994 modificato dalla legge n. 123/2007, vista la determinazione dell'Autorità dei LL.PP. n. 3/2008, precisa che **non è stato predisposto** il DUVRI in quanto, viste le attività

oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 19

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le sopra citate ipotesi di risoluzione del contratto previste al superiore art. 17, l'AMAT, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8 - 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione definitiva gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 - 3° periodo della Legge 13 agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'AMAT e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.